

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4407

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FUMAGALLI CARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1999

—————

Istituzione delle professioni degli operatori non medici
per l’esercizio delle terapie non convenzionali, dei rela-
tivi registri nazionali e della Commissione nazionale
delle terapie non convenzionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha la finalità di riconoscere e regolamentare le terapie non convenzionali, in nome del pluralismo scientifico, fattore essenziale per il progresso scientifico e di consentire agli operatori di esercitare la loro attività in piena dignità ed autonomia professionale.

Nel contempo, la regolamentazione delle scuole, dei titoli per l'iscrizione delle scuole nei registri regionali e degli operatori nei rispettivi registri nazionali, assicureranno anche agli utenti la piena reperibilità dei rimedi e dei presidi terapeutici utilizzati nella pratica degli indirizzi terapeutici non convenzionali ed una scelta consapevole e senza rischi.

Come nelle direttive europee per terapie non convenzionali si intendono le discipline dei sistemi globali di approccio alla persona, a cui sono sottesi concetti teorici e/o filosofici in base ai quali l'uomo è visto nella sua individualità, quali la chiropratica, l'osteopatia, l'omeopatia, la naturopatia, a carattere pluridisciplinare, e quelle monodisciplinari, quali l'agopuntura, l'iridologia, la fitogemmoterapia, la medicina tradizionale cinese, la kinesiologia, la spagiria, l'*ayurveda*, lo *shiatsu*, la floriterapia, il linfodrenaggio, la musicoterapia, l'arteterapia, l'aura soma, il *bowen*, la fitoterapia, l'aromaterapia, la riflessologia.

È da tenere presente che gran parte degli omeopati e dei naturopati, oltre ad avere nozioni di anatomia, fisiologia e patologia, conoscono anche una o più monodiscipline.

Il termine «approccio olistico alla salute», considerato fondamentale, rappresenta l'ac-

quisizione, nella consapevolezza della complessità del sistema vivente, della stretta integrazione tra livelli molecolari, organici, psichici e spirituali, nonché dell'importanza dell'equilibrio tra individuo e ambiente.

Le scuole esistenti sul territorio nazionale, esperte nell'approccio olistico e nelle diverse discipline non convenzionali, propongono un adeguato livello formativo delle terapie e metodiche non convenzionali.

Il presente disegno di legge, nel rinviare ad altra iniziativa legislativa la regolamentazione dell'attività di osteopata e chiropratico, distingue la formazione, anche con riferimento al monte ore minimo complessivo, per le terapie pluridisciplinari di omeopatia e di naturopatia rispetto a quelle monodisciplinari.

Con il presente disegno di legge si organizza il sistema di controllo della qualità formativa degli operatori delle terapie non convenzionali attraverso un registro delle scuole regionali; l'istituzione dei registri nazionali professionali per ogni singola disciplina e di una Commissione nazionale delle terapie non convenzionali composta dai rappresentanti delle terapie non convenzionali, dalle istituzioni e dai rappresentanti delle associazioni consumatori ed utenti. Una siffatta organizzazione consente un controllo di garanzia anche nel rapporto con gli utenti. Il progetto legislativo non costituisce un aggravio economico all'economia statale in quanto in grado di autoalimentarsi, oltre a fornire una spinta notevole allo sviluppo economico nel settore e nell'indotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione dell'operatore di terapie non convenzionali)

1. L'operatore di terapie non convenzionali utilizza differenti strumenti conoscitivi e di intervento nell'ambito della salute della persona, opera in ambito preventivo, di trattamento e di sostegno, ricorrendo all'utilizzo di rimedi naturali ed omeopatici e di trattamenti manuali.

2. Nell'ambito degli operatori di terapie non convenzionali, gli indirizzi specifici dell'osteopatia e della chiropratica sono regolamentati da un'apposita legge.

Art. 2.

(Regolamentazione delle professioni)

1. L'esercizio delle professioni da parte degli operatori di terapie non convenzionali è subordinato all'esame unico nazionale abilitante alla professione ed alla successiva iscrizione presso il registro nazionale, di cui all'articolo 6.

2. I registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali, di concerto con la Commissione nazionale delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 8, rappresentano gli associati ed assicurano la tutela degli utenti, esercitando il controllo deontologico degli iscritti ed il periodico monitoraggio dei loro *standard* professionali, secondo i rispettivi statuti.

3. Le attività dell'operatore, esercitate in forma individuale o associata, sono protette in ordine alla correttezza ed alla qualificazione della professione, purché siano rispet-

tati i principi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni e indipendenza del professionista.

4. È obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ad eventuali danni causati dall'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per accedere alla formazione professionale di operatore di terapie non convenzionali è necessario aver acquisito il diploma di scuola media superiore o titolo equivalente.

2. I corsi di formazione professionale pluridisciplinari relativi alle professioni di operatore omeopata e operatore naturopata prevedono la frequenza per un monte ore complessivo minimo di 1.300 ore, presso una scuola iscritta nei registri regionali di cui all'articolo 5 ed un semestre di tirocinio che deve essere svolto all'interno della scuola o presso un professionista iscritto al registro nazionale di cui all'articolo 6, che dovrà rilasciare specifica attestazione.

3. L'*iter* di formazione per le monodiscipline deve prevedere la frequenza di un minimo di 100 ore.

4. Le scuole, da sole od in collaborazione con altre scuole, devono garantire la partecipazione dei propri allievi ad almeno un seminario o conferenza internazionale o nazionale per ogni anno accademico, a garanzia di conoscenza e contributo delle esperienze cliniche soprattutto dei Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

5. I titoli professionali sono rilasciati dalle scuole iscritte nei registri regionali a coloro i quali, licenziati dai corsi formativi, abbiano sostenuto l'esame unico finale per l'abilitazione, promosso annualmente dalla Commissione nazionale delle terapie non convenzionali, di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Scuole e docenti)

1. Le scuole iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 5 devono garantire lo svolgimento dell'*iter* di formazione specifico degli indirizzi pluridisciplinari ed il programma fondamentale d'insegnamento con un numero minimo di sei docenti.

2. I docenti sono scelti dalle scuole, in base al loro *curriculum*, tra coloro che abbiano esercitato la loro attività professionale per almeno cinque anni.

Art. 5.

(Registri regionali delle scuole per operatori delle terapie non convenzionali)

1. Le scuole di cui agli articoli 3 e 4 richiedono l'iscrizione in appositi registri regionali, inoltrando agli assessorati regionali competenti la relativa domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario della documentazione sui mezzi logistici, tecnici e didattici e sulle qualifiche dei docenti preposti ai corsi.

Art. 6.

(Registri nazionali degli operatori di terapie non convenzionali)

1. I registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali raggruppano gli operatori distinguendoli in base al loro *iter* formativo che è pluridisciplinare nel caso dell'operatore omeopata e operatore naturopata, o monodisciplinare nel caso dell'operatore in agopuntura, iridologia, fitogemmoterapia, medicina tradizionale cinese, kinesiologia, spagiria, *ayurveda*, *shiatsu*, floriterapia, linfodrenaggio, musicoterapia, arteterapia, aura soma, *bowen*, fitoterapia, aromaterapia, riflessologia.

2. Presso la Commissione nazionale delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 8 sono depositati i registri nazionali degli operatori delle terapie non convenzionali.

Art. 7.

(Prima costituzione dei registri nazionali degli operatori di terapie non convenzionali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione al registro nazionale anche senza il possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3, su domanda da presentare alla Commissione nazionale delle terapie non convenzionali, a coloro che a tale data siano iscritti presso le associazioni di categoria e che abbiano frequentato una scuola di formazione iscritta nel registro regionale e conseguito il relativo titolo finale. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 3, gli operatori senza titolo che dimostrino di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge almeno cinque anni di attività, fiscalmente dimostrabile.

Art. 8.

(Commissione nazionale delle terapie non convenzionali)

1. Ogni scuola operativa iscritta nei registri regionali di cui all'articolo 5, ed ogni registro nazionale professionale, di cui all'articolo 6, esistente sul territorio, nomina due rappresentanti, che partecipano all'assemblea per l'elezione dei membri della Commissione nazionale delle terapie non convenzionali, di seguito denominata «Commissione».

2. L'assemblea di cui al comma 1 è convocata dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

- a) otto membri eletti dai rappresentanti delle scuole e dei registri nazionali professionali secondo le modalità di cui al comma 1;
- b) un rappresentante del Ministero della sanità;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 9.

(Organi e compiti della Commissione nazionale delle terapie non convenzionali)

1. La Commissione:

- a) dura in carica cinque anni;
- b) elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) emana il regolamento interno;
- b) controlla, aggiorna e si rende garante dei registri professionali degli operatori e delle scuole di formazione;
- c) predispone ed aggiorna il codice deontologico degli operatori delle terapie non convenzionali;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- e) designa, a richiesta, propri rappresentanti negli enti e nelle commissioni a livello nazionale ed internazionale;
- f) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio e l'equipollenza di quelli conseguiti all'estero;
- g) coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non convenzionali e favorisce gli scambi culturali e le iniziative internazionali, dirette alla loro applicazione;

h) coordina e promuove la ricerca scientifica, normativa ed economica nel campo delle terapie non convenzionali, anche al fine dell'eventuale individuazione di nuove discipline;

i) organizza le modalità per lo svolgimento dell'esame unico nazionale abilitante alla professione di operatore nelle terapie non convenzionali;

l) stipula convenzioni con enti pubblici e privati;

m) decide sui ricorsi degli operatori e delle scuole avverso i provvedimenti disciplinari dei registri;

n) determina la quota dei contributi annuali corrisposti dagli iscritti ai registri, da versare per il funzionamento della Commissione stessa.